

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 20/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS: PI 4° fase - Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2016 in Comune di Zevio (VR).

Pratica n. 3408

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d'incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d'incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d'incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza, redatto dal dott. Giacomo De Franceschi per conto del Comune di Zevio (VR) trasmesso dallo studio Benincà, acquisito al prot. reg. con n. 23394 del 20.01.2017;

VISTA la richiesta di integrazioni di cui al prot. gen. n. 468097 del 30.11.2016 con la quale si evidenzia come la *"dichiarazione firmata dal professionista"* e *"l'informativa sul trattamento dei dati personali"* non risultino corrette, conformi e rispettose di quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

VERIFICATO che il proponente ha provveduto ad integrare l'istanza con prot. reg. n. 23394 del 20.01.2017 e che dalla disamina della documentazione trasmessa la *"dichiarazione firmata dal professionista"* risulta nuovamente non conforme in quanto priva della prevista dicitura: *"la descrizione del piano/progetto/intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"*;

VERIFICATO che nella suddetta dichiarazione, dal periodo "Il sottoscritto [...]" fino alla fine del testo, sono stati erroneamente inseriti contenuti soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 che dovranno essere eliminati poiché non necessari e già ricompresi nell'Allegato G alla D.G.R. 2299/14;

PRESO ATTO dei contenuti della "variante n° 4 al PI" che riguarda 13 interventi puntuali, l'aggiornamento delle NTO e del Prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale;

VERIFICATO che lo studio di selezione preliminare limita la valutazione di incidenza alle schede norma di seguito riportate e contestualmente prevede l'aggiornamento degli articoli 2.1, 4.5, 5.2, 5.7, 5.10, 5.18, 5.32, 6.1, 7.7 delle NTO e del Prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale;

PRESO ATTO che le schede norma valutare riguardano:

- scheda 15-01: ampliamento di zona F4 (parcheggi pubblici/privati) di 350mq e inserimento di zona VM (verde di mitigazione) di 1850 mq;
- scheda 15-02: riclassificazione di zona F1A (attrezzature di interesse comune) di 3900 mq in zona C-cred per l'edificazione di 8335 mc con mitigazione ambientale di 500 mq da eseguirsi attraverso la realizzazione di una fascia alberata di circa 100 m lineari;
- scheda 15-03: classificazione di zona D5A (logistica di progetto) di 50000 mq e inserimento di zona VM (verde di mitigazione) di 44426 mq dai quali vanno esclusi 3104 mq destinati a nuova viabilità pubblica;
- scheda 15-04: modifica alla scheda norma AP-12 per diversa distribuzione dei comparti edificabili, delle aree a verde privato, degli standard con eliminazione della previsione di viabilità privata senza

- variazione degli indici stereometrici (superficie fondiaria, volume, altezza, etc.);
- scheda 15-05: riclassificazione di zona EA (agricola periurbana) di 4720 mq in C2A (residenziale semintensiva di progetto) e inserimento di zona VM (verde di mitigazione) di 369 mq;
 - scheda 15-06: modifica del grado di protezione di un edificio da GP4 a GP5;
 - scheda 15-07: ampliamento del PUA-19 per una superficie di 3500 mq da destinarsi a zona D1A (produttiva di completamento);
 - scheda 15-08: riclassificazione di zona F1A (attrezzature di interesse comune) di 1140 mq in zona B1 (residenziale semintensiva di completamento);
 - scheda 15-09_01: modifica alla scheda norma 14-08 (ritirata) con classificazione di zona C2A (residenziale semintensiva di progetto) di 2270 mq, VM (verde di mitigazione) di 734 mq e 234 mq da destinarsi a viabilità pubblica (rotonda di progetto PUA 18);
 - scheda 15-10: modifica della cartografia e delle NTO per adeguamento alla conferenza di servizi del 15/10/2015 al fine di evidenziare gli esiti della caratterizzazione ambientale delle aree;
 - scheda 15-11: riclassificazione di zona E2 (agricola) in zona B2 (residenziale semintensiva di completamento) di circa 1190 mq e inserimento di zona VM (verde di mitigazione) di 620 mq;
 - scheda 15-12: riconoscimento di volumetria aggiuntiva all'interno del lotto B3 (residenziale estensiva di completamento);
 - scheda 15-13: riclassificazione di zona E (agricola) in zona B2 (residenziale semintensiva di completamento) di circa 1150 mq;
- VERIFICATO che i file vettoriali del punto 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 risultano assenti per le schede norma n. 15-06, 15-10, 15-13 e complessivamente mancanti del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione culturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;
- PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 100 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;
- CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;
- VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01 - Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
- RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, gli effetti dello studio in argomento non interessano siti tutelati dalla rete Natura 2000,
- PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Gallinula chloropus*, *Motacilla cinerea*, *Circus cyaneus*, *Calandrella brachydactyla*, *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Pipistrellus kuhlii*;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui

alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Himantoglossum adriaticum*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22200 - Frutteti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "32211 - Arbusteto", "51120 - Canali e idrovie";

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che per la nuova viabilità di progetto (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione della "variante n. 4° al PI" in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

- RITENUTO che il Comune di Zevio (VR) verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:
1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
 2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
 3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):
1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
 2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
 2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
 3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;
- CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
 2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;
- VERIFICATO che la "variante n. 4° al PI" non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a

prevenire il degrado ambientale”;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d’incidenza è effettuata dall’Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l’elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell’attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. Giacomo De Franceschi, il quale dichiara che “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio e in particolare sul sito Natura 2000 IT3210042 Fiume Adige fra Verona est e Badia Polesine e sul sito IT32100019 Sguazzo di Rivalunga” per la “variante n. 4° al PI” – Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2016 in Comune di Zevio (VR)

PROPONE

all’Autorità competente per l’approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d’incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS la “variante n. 4° al PI” – Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2016 in Comune di Zevio (VR)

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d’incidenza, lo svolgimento o l’attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell’istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all’allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01 - Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell’energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all’uso del suolo in area urbana", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell’azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell’aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso”;
2. che non vari l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lampetra zanandreae*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si

